



## CONDIZIONI GENERALI CAMPUS ESTIVO

Le presenti condizioni generali (di seguito, per brevità, le “**Condizioni Generali**”), pubblicate sul sito *web* di Veneranda Fabbrica del Duomo di Milano (di seguito, per brevità, “**VFD**”) [www.duomomilano.it](http://www.duomomilano.it) (di seguito, per brevità, il “**Sito**”) sono volte a disciplinare, *inter alia*: (i) le modalità di iscrizione, da parte degli esercenti la responsabilità genitoriale (di seguito, per brevità, singolarmente il “**Genitore**” e anche congiuntamente definiti i “**Genitori**”), dei soggetti, di età compresa tra i 5 (cinque) e 12 (dodici) anni, che intendono partecipare (di seguito, per brevità, singolarmente il “**Partecipante**” e, congiuntamente, i “**Partecipanti**”) al campus estivo che si svolgerà dal 13 giugno 2022 al 22 luglio 2022 e dal 29 agosto 2022 al 9 settembre 2022 (di seguito, per brevità, il “**Campus Estivo**”) presso il complesso monumentale del Duomo di Milano - di cui fanno parte, *inter alia*, il Museo del Duomo, la Chiesa di San Gottardo in Corte di Palazzo Reale l’area archeologica del Battistero di San Giovanni alle Fonti, le Terrazze del Duomo di Milano, il Battistero di Santo Stefano, la Chiesa di Santa Maria Annunciata in Camposanto, l’Archivio-Biblioteca (di seguito, per brevità, congiuntamente il “**Complesso Monumentale**”) - e le zone limitrofe (quali Palazzo Reale e Museo del Novecento), ed in particolare presso l’aula didattica sita tra il Museo del Duomo di Milano e la Chiesa di San Gottardo in Corte di Palazzo Reale (di seguito, per brevità, l’“**Aula Didattica**”); (ii) i corrispettivi per l’iscrizione al Campus Estivo; (iii) le modalità di svolgimento delle principali attività durante il Campus Estivo (di seguito, per brevità, l’“**Attività**”) e le relative regole di comportamento.

Le Condizioni Generali, accettate dai Genitori dei Partecipanti, a seguito: (i) della compilazione del *form* d’iscrizione sul Sito, secondo quanto descritto al successivo art. 1., e del relativo pagamento; (ii) della compilazione da parte dei Genitori del Partecipante dei moduli di iscrizione e della consegna, da parte di questi ultimi, di tutta la documentazione che verrà richiesta da VFD entro i termini da quest’ultima indicati, secondo quanto descritto al successivo art. 1.; (iii) della Conferma dell’Iscrizione, come *infra* definita, disciplineranno il contratto tra VFD e i Genitori dei Partecipanti (di seguito, per brevità, il “**Contratto**”).

### 1. Procedura di iscrizione dei Partecipanti

1.1 L’iscrizione del Partecipante al Campus Estivo potrà avvenire secondo la seguente procedura:

- a) i Genitori dei Partecipanti devono (i) procedere con la compilazione *online* dell’apposito *form* d’iscrizione sul Sito, indicando l’iscrizione per una o più settimane nell’ambito del periodo di riferimento, ovvero 13 giugno – 22 luglio 2022 e 29 agosto – 9 settembre 2022 ed il numero di Partecipanti, entro e non oltre il termine ultimo di 10 (dieci) giorni antecedenti alla data indicata nel predetto *form* per la richiesta di iscrizione, restando inteso che l’invio di una richiesta di iscrizione successivo a tale termine non potrà essere accettato da parte di VFD, rinunciando sin d’ora i Genitori ad avanzare ogni pretesa in merito, a qualsivoglia titolo; (ii) accettare le presenti Condizioni Generali ed i regolamenti presenti all’interno del *form*; (iii) effettuare il pagamento online della tariffa indicata, alla luce di quanto previsto al successivo art. 4., relativa al servizio richiesto, con carta di credito;
- b) VFD ferma restando la corretta compilazione del *form* di cui alla lettera a) ed il corretto ricevimento dell’integrale importo richiesto a titolo di corrispettivo, trasmetterà una e-mail, all’indirizzo indicato nel *form* stesso, comunicando, ad insindacabile giudizio di VFD, l’accettazione della richiesta di iscrizione, e la relativa ricevuta di pagamento (di seguito, per brevità, l’“**Accettazione dell’Iscrizione**”), ovvero il diniego della richiesta di iscrizione di cui alla lettera a) che precede, rinunciando sin d’ora i Genitori ad avanzare ogni pretesa in merito nei confronti di VFD, a qualsivoglia titolo. In ipotesi di diniego, VFD procederà alla restituzione dell’importo già corrisposto dai Genitori secondo le stesse modalità utilizzate per il pagamento;
- c) in caso di Accettazione dell’Iscrizione, VFD trasmetterà successivamente ai Genitori, a mezzo e-mail, indicazione dei documenti e dei moduli che dovranno necessariamente essere compilati, secondo le istruzioni ivi contenute, entro e non oltre 5 (cinque) giorni lavorativi dalla data di ricevimento della predetta comunicazione, restando inteso che il mancato ricevimento, per qualsivoglia motivo, della documentazione e/o dei moduli completi e/o debitamente compilati e/o muniti di tutta la documentazione richiesta, comporterà l’impossibilità di procedere con la definitiva iscrizione del Partecipante al Campus Estivo, rinunciando sin d’ora i Genitori ad avanzare ogni pretesa in merito nei confronti di VFD, a qualsivoglia titolo;
- d) VFD, entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla data di ricevimento di quanto indicato alla lettera c) che precede, trasmetterà ai Genitori una comunicazione recante conferma definitiva dell’iscrizione (di seguito, per brevità, la “**Conferma dell’Iscrizione**”).



## 2. Modalità di svolgimento dell'Attività

- 2.1 Le attività che verranno svolte dai Partecipanti, unitamente agli educatori professionali incaricati da VFD, sono quelle indicate nel programma che potrà essere scaricato sul Sito (di seguito, per brevità, il “**Programma**”) e che i Genitori dichiarano di ben conoscere e di accettare integralmente. Resta espressamente inteso che il Programma può essere soggetto a modifiche, ad integrale discrezione di VFD, a titolo esemplificativo e non esaustivo per cause di forza maggiore e/o esigenze liturgiche e/o altre esigenze straordinarie ed organizzative di VFD: il Programma aggiornato verrà caricato sul Sito, con espresso onere in capo ai Genitori di provvedere alla verifica quotidiana dello stesso.
- 2.2 L’orario delle attività è dal lunedì al venerdì, dalle ore 8:30 alle ore 16:30, scandito alla luce di quanto indicato nel Programma, fermo quanto chiarito all’art. 2.1 che precede, restando inteso che:
  - a) i Partecipanti verranno quotidianamente registrati all’ingresso ed all’uscita;
  - b) in caso di ritardo del Partecipante rispetto all’orario delle 8:30 di ingresso: (i) al Partecipante sarà comunque garantito l’accesso all’Aula Didattica tra le 8:30 e le 9:30; (ii) il Partecipante potrà accedere all’Aula Didattica anche oltre le 9:30 ma, in tal caso, allo stesso non sarà garantito l’integrale svolgimento delle attività oggetto del Programma per tale data, rinunciando sin d’ora i Genitori ad avanzare ogni pretesa in merito nei confronti di VFD, a qualsivoglia titolo;
  - c) l’orario di uscita dall’Aula Didattica è previsto dalle ore 16:00 alle ore 16:30, fermo restando che: (i) in caso di ritardo rispetto all’orario massimo di uscita delle 16:30, il Partecipante potrà attendere negli spazi del Museo del Duomo di Milano adiacenti l’Aula Didattica fino all’orario massimo delle 17.00 decorso il quale, non potendo il Partecipante allontanarsi da solo, verranno contattati i Genitori ovvero, in caso di mancato riscontro, avvistate le autorità competenti, rinunciando sin d’ora i Genitori ad avanzare ogni pretesa in merito nei confronti di VFD, a qualsivoglia titolo; (ii) il Partecipante potrà allontanarsi dall’Aula Didattica solo con i Genitori e/o con un soggetto munito di apposita delega consegnata a VFD alla luce di quanto descritto all’art. 1.1 lett. c) che precede.
- 2.3 Con riferimento al Complesso Monumentale ed al relativo accesso, i Genitori dichiarano di ben conoscere e di accettare il relativo regolamento di accesso, pubblicato sul Sito, impegnandosi affinché i Partecipanti lo rispettino integralmente ed assumendosi ogni e qualsivoglia responsabilità in merito, ad ogni titolo, con riferimento alle condotte attive e/o omissive eventualmente poste in essere dai Partecipanti.
- 2.4 I Genitori dichiarano, per sé e aventi causa, anche in nome e per conto dei Partecipanti, di essere a conoscenza e di accettare che:
  - a) ciascun Partecipante, quale condizione per la permanenza al Campus Estivo, è tenuto a mantenere un comportamento corretto e rispettoso nei confronti degli educatori, dei compagni, di tutto il personale coinvolto nell’Attività e della sacralità dei luoghi del Complesso Monumentale, restando inteso che, in caso contrario, verranno immediatamente informati i Genitori e VFD potrà decidere, a proprio insindacabile giudizio, di avvalersi della clausola risolutiva espressa del Contratto con conseguente impossibilità del Partecipante di proseguire con l’Attività del Campus Estivo;
  - b) i Partecipanti dovranno presentarsi quotidianamente muniti di: (i) cappellino per ripararsi dal sole ovvero un ombrello e/o giacca antivento in caso di pioggia; (ii) una bottiglia d’acqua con indicazione del proprio nome e cognome, manlevando espressamente VFD da ogni responsabilità in merito, ad ogni titolo;
  - c) i Partecipanti dovranno recarsi tutti i giorni muniti di acqua, pranzo e merenda che dovranno portarsi da casa, manlevando espressamente VFD da ogni responsabilità in merito, a qualsivoglia titolo. Resta espressamente inteso che VFD non effettua somministrazione di cibo e bevande ai Partecipanti e che nell’Aula Didattica non sono presenti punti di ristoro;
  - d) è obbligatorio per i Partecipanti: (i) l’uso della mascherina e sottoporsi alla misurazione della temperatura in ingresso, restando inteso che è vietato l’accesso: a) ai soggetti che presentano una temperatura pari o superiore ai 37.5°C (99.5° F); b) a tutti i soggetti sottoposti alla misura della quarantena ovvero risultati positivi al virus Sars-Cov-2; c) a tutti i soggetti che presentino sintomatologia respiratoria e/o febbre o che sono stati in contatto con persone positive al SAR-Cov-2 nei giorni precedenti; d) a tutti i soggetti in attesa di esito di tampone o test sierologico; (ii) il rispetto delle misure di distanziamento interpersonale vigenti e di igienizzare le mani al momento dell’ingresso;
  - e) saranno integralmente responsabili, in solido tra di loro, per qualsivoglia condotta, anche omissiva, e/o danno, anche alla salute, che dovesse essere cagionato, ad ogni titolo, a cose e/o persone e/o al



Partecipante stesso nel corso dell'Attività del Campus Estivo, restando VFD espressamente manlevata, ogni eccezione dei Genitori sin d'ora rimossa.

### **3. Salute dei Partecipanti**

- 3.1 I Genitori sono tenuti a comunicare a VFD quali siano i medicinali, soggetti a prescrizione medica, di cui il Partecipante deve fare uso durante l'orario del Campus Estivo, come pure devono rendere nota qualsiasi malattia cronica di cui il Partecipante soffre.
- 3.2 Ancorché informata delle particolari condizioni di salute del Partecipante, VFD non potrà in alcun caso essere ritenuta responsabile né per la corretta somministrazione al Partecipante degli eventuali farmaci da assumersi negli orari del Campus Estivo, ovvero dell'Attività, né per qualsiasi altro danno alla salute del Partecipante derivante dall'esercizio delle normali attività oggetto del Campus Estivo.
- 3.3 VFD si riserva il diritto di imporre l'immediato ritiro, temporaneo o definitivo, dal Campus Estivo, del Partecipante le cui condizioni di salute fisica o psichica siano, ad insindacabile giudizio di VFD, incompatibili con lo svolgimento dell'Attività e dei rapporti interpersonali tra i Partecipanti, ogni eccezione dei Genitori sin d'ora rimossa.
- 3.4 Nel caso di incidente occorso ad un Partecipante, VFD provvederà a contattare immediatamente i Genitori ai numeri di telefono originariamente comunicati nei moduli compilati per l'iscrizione al Campus Estivo o successivamente comunicati per iscritto a VFD, provvedendo, in ogni caso, all'immediato trasporto del Partecipante al più vicino pronto soccorso se ciò appaia opportuno, manlevando VFD da ogni responsabilità in merito, ad ogni titolo.
- 3.5 I Genitori sono responsabili, in via esclusiva, del rispetto delle norme in materia di vaccinazioni obbligatorie; VFD si riserva la facoltà di sospendere dalla frequenza i Partecipanti che non siano in grado di produrre copia dei certificati di vaccinazione obbligatoria.

### **4. Corrispettivo**

- 4.1 Il corrispettivo per l'iscrizione al Campus Estivo è pari a complessivi € 170,00 (Euro centosettanta/00) per ciascuna settimana di iscrizione di ciascun Partecipante, che dovrà essere corrisposto, in un'unica soluzione, contestualmente alla compilazione del *form* di cui all'art. 1.1 lett. a) che precede, da intendersi quale termine essenziale, restando inteso che il mancato ricevimento, anche parziale, da parte di VFD dell'integrale importo dovuto comporterà l'impossibilità di procedere con la Conferma dell'Iscrizione del Partecipante al Campus Estivo e alcun Contratto potrà dirsi ad alcun titolo concluso con VFD, rinunciando sin d'ora i Genitori ad avanzare ogni pretesa in merito nei confronti di VFD, ad ogni titolo, ivi incluso, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, a titolo precontrattuale.

### **5. Durata - Recesso**

- 5.1 Il presente Contratto ha durata dalla data di Conferma dell'Iscrizione e terminerà con la cessazione dell'Attività alla luce delle settimane di iscrizione indicate dai Genitori. È escluso il tacito rinnovo.
- 5.2 I Genitori hanno facoltà di cancellare la richiesta di iscrizione di cui all'art. 1.1 lett. a) che precede ovvero recedere dal Contratto mediante comunicazione scritta a mezzo e-mail al seguente indirizzo: [didattica@duomomilano.it](mailto:didattica@duomomilano.it), restando espressamente inteso che:
  - a) il ricevimento della comunicazione di recesso da parte di uno dei due Genitori è pienamente valida ed efficace, rinunciando sin d'ora l'altro Genitore ad avanzare ogni pretesa in merito nei confronti di VFD, a qualsivoglia titolo;
  - b) in caso di recesso effettuato nei 7 (sette) giorni, liberi e consecutivi, antecedenti la data d'inizio dell'Attività oggetto dell'iscrizione, il corrispettivo verrà integralmente trattenuto da VFD, rinunciando sin d'ora i Genitori ad avanzare ogni pretesa in merito, a qualsivoglia titolo.

### **6. Causa di forza maggiore**

- 6.1 I Genitori, anche in nome e per conto dei Partecipanti, e VFD (di seguito, per brevità, singolarmente la "Parte" e congiuntamente definite le "Parti") si impegnano ad adempiere correttamente, secondo i principi di diligenza e buona fede, a tutte le obbligazioni assunte con il presente Contratto.
- 6.2 Le Parti convengono che per forza maggiore debba intendersi il verificarsi di un evento o circostanza che impedisce ad una Parte di eseguire uno o più dei suoi obblighi ai sensi del Contratto, se e nella misura in cui la Parte colpita dall'impedimento dimostri:
  - a. che tale impedimento è al di fuori del suo ragionevole controllo;
  - b. che non poteva ragionevolmente essere previsto al momento della conclusione del Contratto;
  - c. che gli effetti dell'impedimento non avrebbero potuto ragionevolmente essere evitati o superati dalla Parte interessata.



- 6.3 In assenza di prova contraria, si presume che i seguenti eventi subiti da una Parte soddisfino le condizioni a) e b) dell'art. 6.2 che precede, mentre tale Parte dovrà provare unicamente la sussistenza della condizione c) dell'art. 6.2 che precede:
- a. guerra (dichiarata o meno), ostilità, invasione, atti di un nemico straniero, estesa mobilitazione militare;
  - b. guerra civile, sommossa, ribellione, rivoluzione, forza militare o usurpazione di potere, insurrezione, atti di terrorismo, sabotaggio o pirateria;
  - c. restrizioni valutarie o agli scambi commerciali, embargo, sanzioni;
  - d. atti dell'autorità, legittimi o illegittimi (ivi inclusi quelli assunti dal governo italiano e/o da qualsivoglia autorità e/o istituzione, anche internazionale e/o comunitaria, direttamente e/o indirettamente connessa alla relativa normativa, recanti misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza da Covid-19, anche successivi alla data di sottoscrizione del presente Contratto), osservanza di leggi o ordini governativi, norme, espropriazione, confisca di beni, requisizione, nazionalizzazione;
  - e. peste, epidemia (ivi inclusa quella da COVID-19), catastrofi naturali o eventi naturali;
  - f. esplosione, incendio, distruzione di attrezzature, sospensione prolungata dei trasporti, telecomunicazioni o energia;
  - g. conflitti sociali generalizzati, quali in particolare boicottaggio, sciopero e serrata, sciopero bianco, occupazione di fabbriche ed edifici;
  - h. eventi liturgici e/o tecnici e/o manutentivi e/o organizzativi e/o su indicazione delle Autorità di Pubblica sicurezza.
- 6.4 La Parte interessata è tenuta a comunicare senza ritardo all'altra Parte a mezzo e-mail e/o PEC, il verificarsi dell'evento di forza maggiore, fermo restando che:
- a. la Parte che invochi con successo la presente clausola è esonerata dall'obbligo di adempiere alle proprie obbligazioni contrattuali, da qualsiasi responsabilità per danni o altro rimedio contrattuale per inadempimento, a partire dal momento in cui l'evento di forza maggiore inibisce l'adempimento degli obblighi contrattuali, a condizione che lo stesso sia stato comunicato senza ritardo dal verificarsi dell'evento di forza maggiore;
  - b. nel caso in cui la Parte interessata dall'evento di forza maggiore non ne abbia dato tempestiva comunicazione all'altra Parte, entro il termine di cui alla lettera a. che precede, l'esonero avrà effetto dal momento in cui la comunicazione abbia raggiunto l'altra Parte;
  - c. nel caso in cui l'effetto dell'impedimento o dell'evento di forza maggiore invocato sia temporaneo, le conseguenze di cui alla lettera a. che precede si produrranno solo nella misura in cui e fino a quando l'impedimento o l'evento di forza maggiore invocati inibiscono alla Parte interessata l'adempimento degli obblighi contrattuali;
  - d. la Parte interessata deve informare l'altra Parte non appena l'impedimento cessa di impedire l'adempimento delle sue obbligazioni contrattuali;
  - e. le Parti si danno espressamente atto, ciascuna per sé ed aventi causa, che il termine ultimo entro e non oltre il quale la Nuova Data deve essere individuata è il 22 luglio 2022, decorso il quale il Contratto si intenderà risolto di diritto, fermo restando il pieno diritto di VFD di trattenere gli importi corrisposti sino alla data di cessazione dell'efficacia del Contratto, ogni eccezione sin d'ora rimossa da parte dei Genitori;
  - f. qualora la durata dell'impedimento invocato abbia l'effetto di privare in maniera sostanziale una o entrambe le Parti contraenti di quanto esse potevano ragionevolmente attendersi in base al Contratto, ciascuna Parte avrà il diritto di risolvere il Contratto, con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., fermo restando il pieno diritto di FS di trattenere gli importi corrisposti dai Genitori sino alla data di cessazione dell'efficacia del Contratto, ogni eccezione sin d'ora rimossa da parte dei Genitori.
- 6.5 I Genitori, con la sottoscrizione del presente Contratto, rinunciano, ciascuno per sé ed aventi causa, ad avanzare qualsivoglia pretesa nei confronti di VFD ad ogni titolo connessa agli eventi di forza maggiore, quali a mero titolo esemplificativo e non esaustivo richieste risarcitorie e/o di indennizzo a qualsivoglia titolo formulate nei confronti di VFD, ritenendo ampiamente soddisfatte le proprie pretese in considerazione di quanto previsto ai sensi del presente Contratto.



**7. Clausola risolutiva espressa**

7.1 In caso di inadempimento, anche parziale, dei Genitori e/o del Partecipante alle obbligazioni assunte ai sensi delle presenti Condizioni Generali e/o del Contratto, VFD avrà facoltà di risolvere il Contratto ai sensi dell'articolo 1456 Codice Civile, con effetto immediato e mediante semplice comunicazione a mezzo e-mail e/o pec ai Genitori, restando inteso che, in tal caso, i corrispettivi corrisposti dai Genitori resteranno integralmente acquisiti da VFD, salvo il diritto di quest'ultima al risarcimento del danno.

**8. Informativa in merito al trattamento dei dati ai sensi del Regolamento UE 679/2016 e D.Lgs. 196/2003**

8.1 Il titolare del trattamento dei dati personali è VFD. Il trattamento dei dati personali ricevuti da VFD ai fini del Contratto avviene per finalità connesse all'instaurazione, gestione, esecuzione e conclusione del Contratto ed ha come base giuridica l'esecuzione delle obbligazioni derivanti dal Contratto. L'informativa estesa in merito alle modalità di trattamento, al tempo di conservazione dei Dati ed ai diritti degli Interessati è consultabile sul sito internet di VFD, all'indirizzo [www.duomomilano.it](http://www.duomomilano.it).

**9. Legge applicabile e Foro competente**

9.1 Il Contratto e le presenti Condizioni Generali sono retti e disciplinati dalla legge italiana.

9.2 Per ogni controversia relativa alla conclusione, interpretazione, esecuzione, risoluzione, validità ed efficacia del Contratto e delle Condizioni Generali, unico Foro competente sarà quello di Milano, con espressa esclusione di qualsivoglia altro foro alternativo e/o concorrente.

\*\*\*

Milano, 9 maggio 2022

Veneranda Fabbrica del Duomo di Milano